



ASLOristano

Azienda socio-sanitaria locale

**REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE –
AREA COMPARTO SANITÀ.**

**ARTT. 20 E 21 DEL CCNL COMPARTO SANITÀ 2019-21
SOTTOSCRITTO IN DATA 02/11/2022**

Indice generale

Premessa	3
Art.1 Oggetto	4
Art.2 Requisiti di ammissione	4
Art. 3 Avviso di indizione della procedura e presentazione delle istanze di partecipazione.....	7
Art. 4 Ammissioni ed esclusione dalle selezioni.	8
Art. 5 Commissione esaminatrice.....	8
Art. 6 Svolgimento delle progressioni verticali, criteri selettivi e relativi punteggi	8
Art. 7 Graduatoria.....	11
Art. 8 Revoca della selezione.....	11
Art. 9 Inquadramento contrattuale e trattamento economico dei vincitori	11
Art. 10 Norma di rinvio.....	12

Premessa

Le pubbliche amministrazioni, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, adottano il piano triennale dei fabbisogni del personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance e con le linee di indirizzo ministeriali emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle relazioni sindacali, delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio e relativa spesa.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del citato D. Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.L. 80/2021, convertito con L. 113/2021, è facoltà delle pubbliche amministrazioni prevedere, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni di personale, l'attivazione di procedure selettive interne per consentire le progressioni tra le aree funzionali, fatta salva una riserva di almeno il cinquanta per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno.

Il nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'art. 15 del CCNL comparto Sanità del 02/11/2022 (di seguito, per brevità, "CCNL") è articolato, ai sensi del comma 3 della citata norma, nelle seguenti cinque aree, corrispondenti ad altrettanti differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

- area del personale di supporto;
- area degli operatori;
- area degli assistenti;
- area dei professionisti della salute e dei funzionari;
- area del personale di elevata qualificazione.

Il personale dipendente del comparto è inquadrato nelle aree di cui sopra e ripartito nei diversi profili professionali del ruolo sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale, secondo quanto previsto dall'allegato A del CCNL citato.

Alla luce di quanto premesso, l'Azienda Sanitaria Locale di Oristano (di seguito, "ASL"), in previsione di avviare dette procedure selettive nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, intende disciplinare con il presente regolamento i requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento delle procedure selettive interne per le progressioni tra le aree (di seguito, per brevità, "progressioni verticali") di cui all'art. 20 del suddetto CCNL, nonché delle procedure valutative derogatorie di cui al successivo art. 21 dello stesso CCNL, in attuazione del citato art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Le progressioni verticali consentono, in un'ottica di sviluppo delle professionalità interne, il passaggio dall'area di appartenenza a quella immediatamente superiore del personale a tempo indeterminato della ASL, afferente a tutti i ruoli nei quali è ripartito.

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare un sistema di mobilità verticale in grado di valorizzare le professionalità interne maturate, l'esperienza e le conoscenze già acquisite dal personale, nonché le competenze e le capacità atte a svolgere le attività di una diversa e superiore area funzionale, mediante la programmazione di opportunità di carriera in grado di coniugare la crescita professionale del personale con le esigenze di una più ampia funzionalità dei servizi.

Le progressioni verticali si svolgono con modalità che garantiscono il rispetto dei principi di pari opportunità, di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, il rispetto dei principi generali stabiliti dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 e delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, nonché il rispetto dei vincoli di bilancio.

Art.1 Oggetto

Nell'ambito delle politiche di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e nel rispetto delle specifiche previsioni di cui agli artt. 20 e 21, del CCNL comparto sanità 2019-21 sottoscritto in data 02/11/2022, l'ASL n. 5 Oristano disciplina, con il presente regolamento, le procedure selettive per le progressioni verticali interne finalizzate ai passaggi da una area a quella immediatamente superiore, riservate al personale di ruolo e, in particolare:

- progressioni dall'Area del Personale di Supporto (ex categorie A e B) all'Area degli Operatori (ex categoria BS);
- progressioni dall'Area degli Operatori (ex categoria BS) all'Area degli Assistenti (ex categoria C);
- progressioni dall'Area degli Assistenti (ex categoria C) all'Area dei Professionisti della salute e dei Funzionari (ex categoria D);
- progressioni dall'Area dei Professionisti della salute e dei Funzionari (ex categoria D-DS) all'Area dell'Elevata Qualificazione.

Il numero dei posti per le procedure selettive interne deve garantire una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinate all'accesso dall'esterno, previste nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 21 del CCNL (Norme di prima applicazione) ai sensi del quale le progressioni verticali possono essere finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore a Euro 25,50 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti.

Art.2 Requisiti di ammissione

3.1 Possono partecipare alle selezioni interne, per il passaggio all'area immediatamente superiore, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- essere dipendente a tempo indeterminato della ASL n. 5 di Oristano, con esclusione dei candidati titolari di rapporti di lavoro di altra natura (es. rapporti a termine, collaborazioni a vario titolo, prestazioni d'opera, ecc.);

- essere inquadrato nell'area immediatamente inferiore a quella correlata al profilo professionale del ruolo (sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale) oggetto di selezione;
- assenza di provvedimenti disciplinari nei due anni antecedenti la presentazione della domanda;
- abilitazione professionale, ove richiesta;
- essere in possesso dei titoli culturali e professionali come di seguito specificato:

A) PROCEDURA IN PRIMA APPLICAZIONE (art. 21 del CCNL 2019-2021) - entro il termine del 30.6.2025, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera n) CCNL:

- titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore (Allegato A del CCNL 2/11/2022) ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;
- **in alternativa:** possesso del titolo di studio relativo all'area in cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;

Come chiarito dall'ARAN con il parere CSAN130a, reso in relazione alla procedura di cui all'art. 21 del CCNL, questa non è applicabile alle progressioni verso l'Area del personale di elevata qualificazione.

B) PROCEDURA ORDINARIA (art. 20 del CCNL 2019-2021):

- titolo di studio richiesto dal CCNL vigente per l'accesso dall'esterno all'area immediatamente superiore (Allegato A al CCNL 2/11/2022) e almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;

I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno, come indicato nell'allegato A del CCNL 2019-2021, richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale, sono i seguenti:

“Area degli Operatori”:

- Ruolo Tecnico: diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestiere già indicate per gli operatori tecnici, e cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private.
- Ruolo Amministrativo: attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado o, in mancanza, diploma di istruzione secondaria di primo grado e cinque anni di esperienza professionale nel profilo di coadiutore amministrativo nonché - ove richiesto - di attestati di qualifica o certificati di determinate competenze di base (es. ECDL);

- Ruolo socio-sanitario (OSS): possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione, previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2001

“Area degli Assistenti”:

- Ruolo professionale: Assistente dell'informazione: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso di formazione specifico ove richiesto.
- Ruolo tecnico:
Assistente informatico: diploma di perito informatico o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
Assistente tecnico: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso di formazione specifico ove richiesto.
- Ruolo amministrativo: Assistente amministrativo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

“Area Professionisti della Salute e Funzionari”:

- Ruolo Sanitario: laurea abilitante alla specifica professione come previsto dagli specifici decreti del ministero della Sanità o dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti. ☐ Ruolo socio-sanitario: laurea come previsto dagli specifici decreti del ministero della Sanità o dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.
- Ruolo tecnico: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico, professionale, informatico, statistico), secondo le indicazioni del bando, e corredato - ove previsto - dalle abilitazioni professionali.
- Ruolo professionale: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando, e corredato - ove previsto - dalle abilitazioni professionali. ☐ Ruolo amministrativo: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando.
- Ruolo amministrativo: laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando;
- Ruolo socio-sanitario: laurea come previsto dagli specifici decreti del ministero della Sanità o dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.

“Area dell'Elevata qualificazione”:

Sono previsti requisiti specifici:

- laurea magistrale o specialistica accompagnata da un periodo di almeno tre anni di esperienza maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato, nel profilo di appartenenza nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, o precedenti categorie D o livello economico DS del precedente sistema di classificazione del personale;

- essere o essere stato titolare di incarichi di funzione di media o elevata complessità (di tipo organizzativo o professionale di cui al vigente CCNL ovvero di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 di valore superiore a 3.227,85 euro) presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché nei medesimi o corrispondenti aree, profili e tipologie di incarico, presso altre amministrazioni di comparti diversi o in incarichi di responsabilità o posizioni equivalenti nel settore privato, sia di tipo gestionale che professionale.

Per esperienza professionale ai fini del presente Regolamento si intende quella maturata presso Aziende ed Enti del S.S.N. o presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; saranno valutati i periodi di **effettivo servizio**, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, anche non continuativi; i periodi a tempo parziale saranno valutati proporzionalmente.

Tutti i requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

Gli incarichi in oggetto sono attribuiti dal Direttore Generale con provvedimento scritto e motivato. Per i criteri di valutazione e le modalità di ripartizione dei relativi punteggi dell'area in esame si rinvia all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 3 Avviso di indizione della procedura e presentazione delle istanze di partecipazione.

L'ASL n. 5 Oristano approva e indice l'avviso di selezione per le progressioni tra le aree nel rispetto del presente regolamento.

Gli avvisi devono indicare:

- l'area funzionale, il ruolo, il profilo professionale e il numero dei posti messi a selezione;
- i requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e le cause di esclusione;
- i criteri di valutazione dei candidati;
- le modalità da osservare per l'inoltro delle domande di ammissione alla selezione, il termine perentorio entro il quale le domande devono pervenire alla ASL, nonché l'eventuale richiesta di specificazione degli ausili necessari ai concorrenti portatori di handicap per poter effettuare la prova selettiva, ove prevista, e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

L'avviso è pubblicato, per 15 giorni, sul sito istituzionale www.asl5oristano.it, sezione Albo Pretorio - "Bandi di Concorso e Selezioni". e sul portale Intranet, al fine di assicurarne la conoscenza al più ampio numero possibile di dipendenti interessati.

E' fatta salva la possibilità di adottare atto motivato di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, dopo la scadenza dell'avviso originario. L'eventuale provvedimento di riapertura dei termini deve essere pubblicato con le stesse modalità dell'avviso.

Art. 4 Ammissioni ed esclusione dalle selezioni.

La ASL 5 di Oristano provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso di selezione per le progressioni tra le aree in capo ai candidati nonché la regolarità della presentazione della domanda.

L'ammissione ed esclusione dalla procedura selettiva è disposta con provvedimento motivato; ai candidati esclusi dalla procedura sarà data comunicazione personale all'indirizzo di posta elettronica comunicata all'Amministrazione in sede di presentazione dell'istanza.

L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet aziendale alla voce Albo Pretorio - "Bandi di Concorso e Selezioni", nella sezione relativa alla procedura selettiva. Tale pubblicazione/comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati, con il deposito della domanda di partecipazione al concorso, sono tenuti e si impegnano a controllare e verificare il sito istituzionale dell'ASL n. 5 Oristano.

Art. 5 Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale ed è composta dal Presidente e da due componenti, scelti fra il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda (o, in caso di carenza, presso il personale del Servizio Sanitario Regionale) e dal segretario verbalizzante. La presidenza è affidata a personale con qualifica dirigenziale, scelto in base al ruolo (dirigente amministrativo/tecnico o professionale per il personale dei corrispondenti ruoli, dirigente medico per il personale del ruolo socio-sanitario, dirigente delle professioni sanitarie per il personale del ruolo sanitario). I componenti della Commissione sono scelti tra il personale dell'Area del Comparto, appartenente ai corrispondenti profili, ruoli e categorie oggetto della selezione. Per le progressioni verso l'Area E.Q., in assenza di personale già inquadrato nell'Area, i componenti saranno individuati tra il personale dell'area Dirigenziale. La composizione della Commissione esaminatrice sarà resa nota mediante pubblicazione nel sito internet aziendale alla voce Albo Pretorio - "Bandi di Concorso e Selezioni", nella sezione relativa alla procedura selettiva.

Art. 6 Svolgimento delle progressioni verticali, criteri selettivi e relativi punteggi

Ai sensi dell'art. 20 del CCNL comparto sanità 2019-21 costituiscono elementi di valutazione:

- valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
- numero e tipologia degli incarichi rivestiti.

In ragione di quanto sopra, le progressioni verticali avvengono tramite procedure selettive interne, secondo la disciplina di cui al presente articolo, volte ad accertare l'idoneità dei candidati

al passaggio all'area funzionale superiore, a copertura del posto relativo al profilo professionale del ruolo oggetto di selezione.

In coerenza con l'art. 20, comma 1, del CCNL che richiama l'art. 52, co. 1-bis, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., la procedura valutativa si articola in due fasi: valutazione dei titoli e valutazione della prova selettiva, secondo i criteri appresso specificati.

La valutazione dei candidati avviene in centesimi e il punteggio massimo finale conseguibile è pari a 100 punti, così ripartiti:

VALUTAZIONE PER TITOLI: MAX 60 punti, così suddivisi:

- **valutazione della performance individuale** conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni in servizio o comunque relativa alle ultime 3 valutazioni disponibili in ordine cronologico (qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità): **max 15 punti**.

La valutazione da prendersi in considerazione è data dalla media delle valutazioni conseguite nei singoli anni; la media negativa (inferiore a 60/100 nell'attuale sistema di valutazione della performance), non determina attribuzione di punteggio.

In sede di avviso sarà declinata la corrispondenza tra i valori delle valutazioni e i relativi punteggi.

- **titoli accademici e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso al profilo dall'esterno max 15 punti; nello specifico**

TITOLO	PUNTI
laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS), laurea a ciclo unico (LCU) e diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL)	4,00
laurea triennale (L)	3,00
diploma di scuola secondaria superiore	1,00
dottorato di ricerca (DR)	2,00
specializzazione universitaria <i>post lauream</i>	2,00
master universitario di secondo livello	2,00
abilitazione e/ o qualificazione all'esercizio professionale	1,50
master universitario di primo livello	1,50
corso di perfezionamento universitario o di alta formazione	1,00

- **titoli di servizio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso al profilo: max 15 punti; nello specifico: servizio prestato alle dipendenze di Aziende ed Enti del S.S.N. o di altre PP.AA. anche a tempo determinato, eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione alla procedura, valutato come segue:**

TITOLO	PUNTI
per ogni anno di servizio prestato nel profilo professionale dello specifico settore di attività nell'area contrattuale immediatamente inferiore a quella di appartenenza	0,50
per ogni anno di servizio prestato nel profilo professionale dello specifico settore di attività nell'area contrattuale di appartenenza	1,00
per ogni anno di servizio prestato nel profilo professionale dello specifico settore di attività nell'area contrattuale superiore a quella di appartenenza	1,20

Si considera anno di servizio il periodo di 12 mesi, anche non continuativi.

Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni, o frazioni superiori a 15 giorni. Sono esclusi dal computo del servizio i periodi di aspettativa senza decorrenza dell'anzianità, fruiti dal dipendente secondo quanto disposto dai vigenti contratti collettivi e/ o dalle norme di legge.

- **curriculum formativo e professionale: max 15 punti;** nello specifico:

Corsi di formazione e/ o aggiornamento professionale attinenti al profilo oggetto di selezione	
corsi fino a 3 giorni o a 18 ore: per ogni evento	0,20
corsi da 4 a 10 giorni o da 19 a 60 ore: per ogni evento	0,30
corsi di oltre 10 giorni o 60 ore: per ogni evento	0,50
incarichi di docenza in materia attinente, di durata fino a 12 ore: per ogni incarico	0,30
incarichi di docenza in materia attinente, di durata oltre le 12 ore: per ogni incarico	0,50
Incarichi di funzione rivestiti: per ogni anno	1,50

La titolarità dell'incarico di funzione non è valutabile per il passaggio all'area dell'Elevata Qualificazione, in quanto requisito di accesso.

Sono valutabili i soli incarichi conferiti con atto formale dell'Amministrazione e nel rispetto delle procedure previste dai CCNL nel tempo vigenti.

VALUTAZIONE PER PROVA SELETTIVA: MAX 40 PUNTI

La prova selettiva orale, che consente l'attribuzione di un punteggio massimo di 40 punti, consiste in un colloquio di approfondimento volto alla valutazione delle capacità, conoscenze

tecniche specifiche ed attitudini del candidato richieste in relazione al profilo professionale del ruolo da ricoprire.

La suddetta prova selettiva si intende superata se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a punti 28/ 40.

In relazione al profilo professionale oggetto di selezione è possibile prevedere nell'avviso di indizione della progressione verticale che, in aggiunta alla suddetta prova orale, si svolga anche una prova teorico-pratica, qualora ritenuta necessaria per verificare le capacità e le competenze dei candidati. In tal caso il punteggio per ciascuna delle due prove (orale e teorico-pratica) è pari a 20 punti, con un minimo di 14/20.

Art. 7 Graduatoria.

Al termine della procedura di valutazione, la Commissione Esaminatrice formulerà una graduatoria di merito dei candidati idonei per l'attribuzione dei posti in oggetto, secondo l'ordine della votazione complessiva, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti. Gli esiti dei lavori della Commissione, ivi compresa la citata graduatoria di merito, sono sintetizzati in un apposito verbale, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario, che viene trasmesso al Direttore della SC Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo. Gli esiti delle valutazioni, con indicazione dei punteggi conseguiti per titoli e per prova selettiva saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.asl5oristano.it, sezione Albo Pretorio - "Bandi di Concorso e Selezioni".

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale e sarà pubblicata all'albo pretorio on line nel sito aziendale - sezione Bandi di Concorso e Selezione – ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009. La graduatoria avrà efficacia limitata ai posti oggetto della procedura e non sarà soggetta a ulteriori scorrimenti.

In caso di parità di punteggio, si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii. In caso di ulteriore parità di punteggio avrà priorità il personale di età inferiore come previsto dall'articolo 3, comma 7 Legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 punto 9 della L. 191/98.

Art. 8 Revoca della selezione.

Per motivate ragioni, può essere disposta, oltre che la riapertura o la proroga dei termini per la presentazione delle istanze, la revoca o rettifica della selezione bandita senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Di tali eventi deve darsi comunicazione ai concorrenti con le stesse modalità di indizione dell'Avviso.

Art. 9 Inquadramento contrattuale e trattamento economico dei vincitori

L'Azienda sottoscrive con i candidati vincitori un nuovo contratto individuale di lavoro; ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL, il dipendente è esonerato dal periodo di prova e conserva le giornate di ferie maturate e non fruito con riferimento al precedente inquadramento.

Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA), se dovuta che, conseguentemente, non confluisce nei fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).

Fatto salvo che per i dipendenti che effettuano il passaggio all'Area dell'Elevata Qualificazione, il personale che alla data della progressione risulti avere in godimento un trattamento

economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno *ad personam*, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l'eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno *ad personam* riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo.

Art. 10 Norma di rinvio

Per tutto quanto non risulta specificamente previsto dal presente regolamento e dallo stesso non viene esplicitamente rimesso alla discrezionalità tecnico-specialistica delle commissioni giudicatrici, si fa rinvio primario alla vigente normativa definita e al CCNL vigente.